

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00285

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

DISPOSITIVO DELLA DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 14/2010 presentato in data 30 luglio 2010 dalla società S.S.I. Vipiteno A.S.D. s.r.l. contro la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ("F.I.S.G.") e nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e della ASD Amateur Hockey Club Eppan (A.H.C.E.) avverso la delibera di data 9 luglio 2010 del Consiglio Federale della F.I.S.G. con la quale non è stata accolta la richiesta formulata dalla suddetta società di partecipare al Campionato di Serie "A 1",

RIGETTA il ricorso;

SPESE interamente compensate;

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 7 settembre 2010.

Il Presidente e Relatore

F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma il 7 settembre 2010.

Il Segretario

f.to Alvio La Face

